



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 03 di

SPAZIO AZIENDE – marzo 2017

<p>Saldo cassa “esorbitante”</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 20.1.2017, n. 1530</p>	<p>È legittimo l'accertamento induttivo basato sulla contestuale presenza di un saldo positivo di cassa di ingente entità e di una “elevata negativa esposizione bancaria”.</p> <p>Nel caso di specie, la cassa presentava un saldo particolarmente elevato (circa € 200.000) e veniva utilizzata per il rimborso di finanziamenti ai soci. Questi ultimi peraltro erogavano cospicue somme per nuovi finanziamenti.</p> <p>La società, inoltre, pur a fronte di una elevata liquidità (in cassa), “aggravava l'esposizione bancaria” accendendo nuovi mutui.</p>
<p>Regolarizzazione splafonamento</p> <p>Risoluzione Agenzia Entrate 6.2.2017, n. 16/E</p>	<p>Dopo aver richiamato i chiarimenti forniti in passato in merito alla regolarizzazione dello splafonamento, l'Agenzia delle Entrate specifica che l'esportatore abituale può utilizzare anche la modalità tramite l'emissione di un'autofattura con “contabilizzazione” della stessa in sede di liquidazione periodica.</p>
<p>Movimenti “sospetti” c/c dell'amministratore</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 9.2.2017, n. 3447</p>	<p>Qualora l'amministratore di una società non sia in grado di dimostrare che i movimenti “sospetti” sul proprio c/c bancario derivino da vincite al gioco, rendite immobiliari o altri fattori estranei all'attività dell'impresa, la società può essere soggetta a verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria.</p>
<p>Aliquota IVA erbe aromatiche surgelate</p> <p>Risoluzione Agenzia Entrate 14.2.2017, n. 18/E</p>	<p>Alle cessioni di basilico, rosmarino, salvia e origano è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 5% anche nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> – detti prodotti siano surgelati; – il processo di surgelazione del basilico preveda l'aggiunta di una piccola quantità di olio (massimo 3%). <p>Ciò in considerazione del fatto che la surgelazione non altera le caratteristiche del prodotto e l'aggiunta dell'olio serve per ottenere una migliore conservazione del prodotto. L'origano può presentarsi sia in rami che in steli / foglie.</p>
<p>Sabatini-ter</p> <p>Circolare MISE 15.2.2017, n. 14036</p>	<p>Sono stati forniti chiarimenti in merito ai termini e alle modalità di presentazione delle domande per la fruizione dell'agevolazione “Sabatini-ter” ossia del contributo in conto esercizio riconosciuto alle PMI a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi.</p> <p>Sono stati inoltre predisposti i nuovi moduli utilizzabili per la domanda.</p>

COMMENTI

TUTTO PRONTO PER LA RICHIESTA DEL CREDITO D'IMPOSTA VIDEOSORVEGLIANZA 2016

A favore delle **persone fisiche che hanno sostenuto nel 2016 spese per la videosorveglianza**, è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile in compensazione nel mod. F24 ovvero in diminuzione delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Il quadro normativo va considerato definitivo con l'approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del Provvedimento 14.2.2017.

AMBITO OGGETTIVO

Sono agevolabili le **spese sostenute nel 2016**:

- per l'installazione di **sistemi di videosorveglianza digitale / allarme**;
 - connesse ai **contratti stipulati con istituti di vigilanza**;
- dirette alla prevenzione di attività criminali.

Le spese devono essere sostenute su **immobili non utilizzati nell'esercizio d'impresa / lavoro autonomo**.



Il credito spetta nella **misura del 50%** relativamente alle spese sostenute su **immobili adibiti promiscuamente** all'esercizio d'impresa / lavoro autonomo.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- **spetta** nella misura **percentuale** che sarà **stabilita sulla base del rapporto tra le risorse stanziare e il credito complessivamente richiesto** e resa nota dall'Agenzia entro il 31.3.2017. Considerato che le risorse stanziare ammontano a € 15 milioni, nel caso in cui, ad esempio, l'ammontare complessivo del credito richiesto sia pari a € 20 milioni, a ciascun richiedente sarà riconosciuto il 75% delle spese sostenute;
- **non è cumulabile** *“con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese”*.

ISTANZA DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta i soggetti interessati devono presentare all'Agenzia delle Entrate un'**apposita istanza**.

In particolare nella stessa devono essere riportati i seguenti dati:

- codice fiscale del beneficiario
- codice fiscale del fornitore del bene / servizio acquisito
- numero, data e importo (loro IVA) delle fatture relative ai beni / servizi acquisiti

Inoltre, va specificato se la fattura è riferita ad un immobile utilizzato promiscuamente.

L'istanza va presentata **dal 20.2 al 20.3.2017**.



Va sottolineato che la procedura approvata per la richiesta dell'agevolazione in esame **non prevede un click-day** (non assume rilevanza la cronologia di invio).

La compilazione e la presentazione in via telematica dell'istanza vanno effettuate utilizzando lo **specifico software “Creditovideosorveglianza”** disponibile sul sito Internet dell'Agenzia.

Va evidenziato che l'invio telematico può essere effettuato:

- direttamente dall'interessato;
- tramite un intermediario abilitato.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame:

- va **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al 2016 (mod. 730 / REDDITI PF 2017);
- è **utilizzabile**:
 - **in compensazione con il mod. F24**, da presentare *“esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate”*, pena lo scarto del modello (non è stato ancora reso noto il codice tributo utilizzabile);
 ovvero
 - **in diminuzione delle imposte** (IRPEF / addizionali) **dovute in base alla dichiarazione dei redditi**. Tale modalità è consentita soltanto alle persone fisiche “private” ossia non titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo.

SCADENZARIO Mese di MARZO

Mercoledì 15 marzo

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di febbraio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	---

Giovedì 16 marzo

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta; • versamento saldo IVA 2016, in un'unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate). È possibile differire il versamento entro il 30.6.2017 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30.7.2017, con un'ulteriore 0,40%).
ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO	Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2017 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l'1.3.2017 o non disinstallati entro il 31.12.2016.
TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI	Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a: <ul style="list-style-type: none"> • € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90; • € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – nuovo codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio e nei mesi precedenti (di importo inferiore a € 500) da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali, se complessivamente di importo pari o superiore a € 500 (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

<p style="text-align: center;">IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</p>	<p>Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto; • compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi, non identificati ai fini IVA, così come previsto dall'art. 25-ter, DPR n. 600/73 (codice tributo 1040).
<p style="text-align: center;">INPS GESTIONE SEPARATA</p>	<p>Versamento del contributo del 24% - 32,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 nella misura del 24% - 32,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>

Lunedì 27 marzo

<p style="text-align: center;">IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili).</p> <p>Per effetto del Decreto "Mille proroghe" è stato ripristinato l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.</p>
---	---

Venerdì 31 marzo

<p style="text-align: center;">INPS DIPENDENTI</p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<p style="text-align: center;">ENASARCO VERSAMENTO FIRR</p>	<p>Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia.</p>
<p style="text-align: center;">ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS</p>	<p>Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2016, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.</p> <p>Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.</p>
<p style="text-align: center;">CERTIFICAZIONE UNICA 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della Certificazione Unica dei redditi 2016; • consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi della Certificazione Unica dei compensi / provvigioni / redditi 2016.
<p style="text-align: center;">DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI 2000-2016</p>	<p>Presentazione dell'istanza di definizione agevolata delle somme riferite ai carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016, utilizzando il mod. DA1 "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata".</p>
<p style="text-align: center;">IRPEF CESSIONE CREDITO SPESE 65% PARTI COMUNI</p>	<p>Comunicazione all'Agenzia delle Entrate, in relazione alle spese sostenute nel 2016, da parte dei soggetti c.d. "soggetti incapienti", beneficiari della detrazione IRPEF del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, della cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori.</p>